

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Titolo I IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

Articolo 1 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli – così come definiti nei successivi articoli di questo titolo – siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Articolo 2 Definizione di fabbricato

- 1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.*
- 2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.*

Articolo 3 Definizione di area fabbricabile

- 1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.*
- 2. Sono altresì considerate edificabili:*
 - a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però – in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate – si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;*
 - b) le aree che per caratteristiche di ubicazione, di accessibilità, di sviluppo edilizio già in atto nella zona ed in quelle immediatamente adiacenti:*

- c) presenza e di utilizzabilità di collegamenti viari, infrastrutture, servizi pubblici ed altre opere a rete mostrino attitudine all'edificazione, indipendentemente dalla concreta destinazione impressa dal proprietario e dalla loro esclusione dallo strumento urbanistico;
- d) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'art.31 comma 1, lettera c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.457;
- e) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art.5 - bis del decreto legge 11 luglio 1992, n.333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

3. Non sono considerate edificabili:

- a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo 2 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
- b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
- c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n.9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 4

Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

TITOLO II SOGGETTI DELL'IMPOSTA

Articolo 5 Soggetti passivi

1. *Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.*
2. *Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.*
3. *L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.*

Articolo 6 Soggetto attivo

1. *L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune anche a mezzo di Concessionari se ritenuto più conveniente.*

TITOLO III

BASE IMPONIBILE

Articolo 7

Base imponibile

1. *La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1, come determinato a norma di questo titolo.*

Articolo 8

Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto.

1. *Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando agli imponibili determinati per l'anno di riferimento ai fini dell'imposta erariale sul reddito, i seguenti moltiplicatori:*
- *34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);*
 - *50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);*
 - *100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.*

Articolo 9

Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico.

1. *Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1°*

giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.

Articolo 10

Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.
3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Articolo 11

Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 1994 n.701.
2. In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già

iscritti.

Articolo 12

Base imponibile delle aree fabbricabili.

1. *Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.*

Articolo 13

Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Articolo 14

Base imponibile dei terreni agricoli.

1. *Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale imponibile per l'anno di riferimento ai fini delle imposte erariali sul reddito un moltiplicatore pari a settantacinque.*

Articolo 15

Base imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale.

1. *I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di*

coltivatori diretti o di imprenditori

Agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n.9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:

- *a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;*
 - *b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni e fino a 200 milioni di lire;*
 - *c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.*
- 1. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni: l'importo della detrazione e quelli su cui si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.*

TITOLO IV

Determinazione delle aliquote e dell'imposta. Riduzioni e detrazioni

Art. 16

Determinazione delle aliquote

- 1. L'aliquota è stabilita dal Comune con deliberazione di Giunta Municipale da adottare non oltre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il bilancio.*
- 2. Se la delibera non è adottata entro tale termine si applicano le aliquote fissate per l'anno precedente.*

Art. 17

Diversificazione tariffaria

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 22, del presente regolamento, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale da individuare con la delibera di cui all'art. 16 comma 1.
3. Il Comune può deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
4. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
5. L'aliquota può essere fissata al limite massimo nei casi di immobili non locati alla data dell'1/1/99
6. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Art. 18

Detrminazione dell'imposta

1. L'imposta è detrminata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.

Art. 19

Riduzione per i fabbricati inagibili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
3. In alternativa il contribuente ha la facoltà di provare l'inagibilità o l'inabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 20

Nozione di abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Art. 21

Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Sono equiparate all'abitazione principale:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
 - d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in Catasto a condizione che l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento. L'agevolazione si applica per un numero massimo di un locale ad uso cantina/soffitta (cat. C/2) situata nel raggio di 200 mt dalla abitazione e n. 2 box auto (cat. C/6 e cat. C/7)

equivalenti a 2 posti macchina.

L'estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento a saldo dell'imposta.

- b) 2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito
- c) a) ai parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado;
- d) al coniuge, ancorchè separato o divorziato;
- a condizione che gli stessi vi risiedano.

3. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano da apposita istanza da presentare dal proprietario entro il termine del pagamento a saldo dell'imposta e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni.

Art. 22

Detrazioni

Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L.200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Con la deliberazione di cui all'art. 17 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a 500.000 lire, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con provvedimento di Giunta Comunale.

L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre 500.000 lire, e fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta nei seguenti casi:

- a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- b) unità immobiliare sfitta, data in locazione dall'1/1/99, per tutta la durata del contratto;
- c) unità immobiliare per le quali dall'1/1/99 si avviano ristrutturazioni, con le procedure di cui all'art. 1 della legge 449/97;
- d) unità immobiliari e complessi immobiliari per le quali vengono realizzati parcheggi, box nelle pertinenze dell'edificio, per un periodo di 10 anni (legge Tognoli)

- e) unità immobiliari condotti da categoria di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate con provvedimento di Giunta;
- f) unità immobiliari condotte da famiglie che ospitano in casa anziani, ovvero persone in condizioni di handicaps certificate dall'Ufficio Assistenza dell'Ente, con individuazione dei soggetti con provvedimento di G.C.
- g)

TITOLO V

Potenziamento della Sezione Tributi

Art.23

Determinazione della percentuale del gettito del Tributo

1. *In esecuzione del disposto della legge 23/12/1996 n.662 art.3 comma 57 la percentuale dell'1,5% del gettito è destinata al potenziamento della Sezione Tributi del Comune. L'importo relativo a tale percentuale, commisurata agli accertamenti realizzati nell'esercizio precedente, è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo la cui previsione è soggetta al conguaglio in relazione alle risultanze del conto consuntivo.
In caso si renda necessario stralciare residui attivi relativi all'ICI, ai fini della determinazione di tale fondo, i relativi importi sono computati in diminuzione degli accertamenti di competenza.*

Art.24

Destinazione del fondo di cui all'art.23

1. *Il fondo è determinato con provvedimento di G.C. ed è, a norma del precedente articolo, destinato:*
 - a) *per il 70 % al potenziamento e miglioramento della Sezione Tributi da destinare:*
 - 1) *a finanziare eventuali assunzioni di personale temporaneo;*
 - 2) *all'aggiornamento professionale dei dipendenti;*

3) all'acquisto di arredi ed attrezzature (compreso hardware e software) necessari per migliorare il funzionamento della Sezione e la vivibilità dei locali

a) per il 30 % all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
Tale fondo verrà ripartito, con determina dirigenziale, secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari al 10 % in relazione all'impegno profuso da ciascun addetto secondo parametri variabili da 0 a 10 secondo le valutazioni del Dirigente del Settore;

b) il restante 90 % in relazione al grado di responsabilità con riparto fra tutti i dipendenti addetti alla Sezione Tributi in relazione al livello ricoperto assicurando una differenza del 10 % fra un livello e quello immediatamente inferiore.

Il Funzionario responsabile dei tributi di VII livello viene considerato, ai fini della presente ripartizione, appartenente ad un livello intermedio tra i restanti settimi livelli e il Capo Sezione.

Sono esclusi dall'attribuzione dei compensi incentivanti:

a) il personale che si è assentato per più di cento giorni lavorativi nell'anno (non si computano i periodi di ferie ordinarie e le assenze determinate da infortuni sul lavoro);

b) i dipendenti che nel corso dell'anno sono stati oggetto di sanzioni disciplinari non inferiori alla sospensione dal servizio per giorni 5.

Nei confronti del personale che nel corso dell'anno di riferimento hanno accumulato ritardi di durata complessiva superiore a 500 minuti il compenso incentivante è in ogni caso ridotto del 50 %

TITOLO VI

Modalità di affidamento in concessione

Art. 25

Scelta del Concessionario

1. Nel caso l'Amministrazione Comunale lo ritenga più conveniente il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi può essere affidato, a mezzo licitazione privata, ad aggio, a soggetto iscritto nell'albo istituito presso il Ministero delle Finanze di cui all'art. 53 del Decreto lg. no

15/12/97 n. 446.

2. *Alternativamente, sempre per la riscossione coattiva, l'Amministrazione può avvalersi della procedura prevista dalla L. 639/1910.*
3. *La riscossione ordinaria a partire dall'1/1/2000 verrà effettuata in conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale con obbligo da parte dell'Ente postale di versamento dei fondi incassati direttamente presso il Tesoriere del Comune. La G. C. è delegata ai provvedimenti necessari.*

Al fini del comma 3 l'Ufficio Postale dovrà fornire i seguenti servizi:

- 1) *Allestimento di un archivio che costituirà la base per l'invio, al domicilio del contribuente dei bollettini di versamento personalizzati anche tramite sistema Postel impegnandosi ad osservare gli obblighi di cui alla legge n. 675/96 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;*
- 2) *Affissione, nelle Agenzie postali, di manifesti contenenti tutte le informazioni relative all'applicazione dell'imposta in parola;*
- 3) *Trasmissione al Comune degli estratti conto con i certificati di accreditamento;*
- 4) *Accreditamento delle somme riscosse entro il termine di cinque giorni;*
- 5) *Acquisizione dei dati informativi indicati sui bollettini di versamento. A richiesta dell'Ente i dati acquisiti saranno trasmessi anche telematicamente sulla scorta di specifiche tecniche e di standard di colloquio fissati in allegati tecnici concordati tra le parti.*
Sempre a richiesta dell'Ente dovrà essere possibile ricevere giornalmente l'estratto conto telematico utilizzando il servizio C/C "On line";
- 6) *I microfilm dei bollettini di versamento dovranno essere conservati dalle Poste per un periodo di dieci anni. Il Comune potrà richiedere copia del microfilm dei bollettini.*
- 7) *Per il servizio di stampa, invio e recapito dei bollettini ai contribuenti con il sistema POSTEL il compenso sarà definito in base alle tariffe che prevedono sconti per quantità.*

Per i servizi accessori:

- a) *Gestione degli archivi e dei relativi aggiornamenti;*
- b) *Acquisizione dei dati dei versamenti con rendicontazione dei pagamenti;*
- c) *Trasmissione dati ed invio estratto conto con il sistema del c.c. "On line" su linea commutata;*

I compensi saranno stabiliti sulla base delle specifiche esigenze rappresentate dal Comune.

La rendicontazione delle informazioni sarà trasmessa al Comune con periodicità da concordare in funzione delle esigenze rappresentate.

Art. 26

Regolamentazione dell'appalto

L'appalto dovrà essere regolato da apposito capitolato per durata non superiore ad anni 5.

TITOLO VII

Razionalizzazione dell'accertamento

Art. 27

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:

a) è eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all'art. 10, comma 4, del D.L. vo 30 dicembre 1992 n. 504;

b) conseguentemente sono eliminate:

1) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza o inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 11 commi 1 e 2 del predetto decreto legislativo n. 504/92;

2) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art. 14, commi 1 e 2 del D.L. vo n. 504/92 come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 473;

c) è introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessioni, o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione e ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera f); essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua man-

cata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a Lire 1.000.000 riferita a ciascuna unità immobiliare;

- d) resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e del 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto e a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune;
- e) la Giunta Comunale, tenendo anche conto delle capacità operative della sezione Tributi, individua, per ciascun anno d'imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo;
- f) il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno d'imposta considerato; determina la conseguente complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento ICI" con l'indicazione dell'ammontare dell'imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;
- g) sull'ammontare dell'imposta che viene a risultare non versata in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato nella precedente lettera f);
- h) alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e g) non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17 comma 2, del decreto legislativo n. 472/97, né quella prevista dall'art. 14, comma 4 del decreto legislativo n. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 473/97;
- i) l'avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata, con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e hanno effetto per l'anno d'impo-

sta 1999 e successivi.

3. Per gli anni d'imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n. 504/92, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

Art. 28

POTERE DI AUTOTUTELA

1. Qualora sia stato emesso un provvedimento per il quale vengano meno i presupposti impositivi o siano state effettuate valutazioni errate, l'Ufficio può annullare il provvedimento esercitando potere di autotutela.

2. L'annullamento del provvedimento, debitamente motivato e firmato dal Funzionario Responsabile, può avvenire senza necessità di istanza di parte, anche, in pendenza di un giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui vengano meno i presupposti impositivi o siano stati commessi errori quali:

a) errore di persona;

b) evidente errore logico o di calcolo;

c) doppia imposizione o tassazione;

d) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

e) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;

f) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

3. Nel caso in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, i provvedimenti non possono essere oggetto di annullamento.

4. L'intervenuto annullamento del provvedimento non esclude la possibilità per l'Ufficio di procedere a nuovi accertamenti qualora ne ricorrano i presupposti.

TITOLO VIII
Norme finali

Art. 28

Immobili appartenenti a più soggetti passivi

1. *Ai sensi dell'art. 59 1 comma lett. 1) del D.Lgs 446/97 i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purchè l'ICI relativa all'immobile in questione sia totalmente assolta per l'anno di riferimento. I suddetti versamenti si ritengono validi anche per gli anni di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento.*
2. *Per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.*

Art. 28

Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità

1. *Per le aree divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.*

Art. 29

Norma di rinvio

Per quanto concerne l'accertamento, la riscossione, anche coattiva, le esenzioni e

le agevolazioni, e le sanzioni, si rinvia agli specifici regolamenti.

Art. 30

Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1

== : ==

Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vengono disciplinate le sanzioni in materia di tributi locali, conformemente alle norme contenute nei Decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 - 472 e 473, recanti la riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie, in vigore dal 1° aprile 1998.

Art. 2

=====

Ambito di applicazione del regolamento

1. Nel titolo II del presente regolamento sono disciplinati i principi generali in materia di sanzioni e l'istituto del ravvedimento, che costituiscono concreta attuazione delle norme contenute nel Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e che si applicano a tutti i tributi di competenza del comune. Nel titolo III sono inserite le disposizioni in materia di procedimenti per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni, nonché le norme concernenti la tutela cautelare e la rateazione della sanzione. Nel successivo titolo IV vengono fissate le misure delle sanzioni in relazione alle modifiche, apportate dai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 473, alla disciplina dei seguenti tributi locali:

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
- Imposta comunale sugli immobili.

2. Nel titolo V del presente regolamento sono contenute le necessarie disposizioni di attuazione della disciplina transitoria.

3. Per quanto concerne gli altri tributi, distinti da quelli oggetto di modificazioni, si applica la disciplina di cui ai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 472 e quella dei titoli II - III e V del presente regolamento.

PRINCIPI E ISTITUTI GENERALI

Art. 3

===

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

Art. 4

=====

Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione di violazione.
2. Salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile. Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto paga.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Art. 5

=====

Disposizioni concernenti l'autore della violazione

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa. Non può comunque essere assoggettato a sanzioni colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.
3. Salvo che non si versi in un caso di concorso di persone nella commissione della violazione, risponde della violazione commessa in luogo del suo autore materiale colui che, con violenza o minaccia, ha indotto all'infrazione un altro soggetto o lo ha indotto in errore incolpevole ovvero si

è avvalso, per la commissione della violazione, di persona anche temporaneamente incapace di intendere e di volere.

4. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà.

5. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, solo se commesse dopo il 1° aprile 1998.

Art. 6

Cause di non punibilità

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile, purchè però l'errore non sia stato determinato da colpa.

2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo e delle sanzioni.

3. Il contribuente, il sostituto ed il responsabile di imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è addebitata esclusivamente a terzi.

4. Non è punibile chi ha commesso il fatto per ignoranza della legge tributaria, purchè si tratti di ignoranza inevitabile.

5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Art. 7

Concorso di persone

1. Se ad una medesima violazione concorrono più persone, la sanzione prevista si applica a ciascuna di esse.

2. E' però irrogata una sola sanzione se la violazione consiste nell'omissione di un comportamento a cui sono obbligati in solido più soggetti. In questo caso il pagamento eseguito da uno dei responsabili solidali libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso di chi ha eseguito il pagamento nei confronti degli altri coobbligati solidali.

Art. 8

=====

Concorso di violazioni

1. Chi, con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 100 %.
2. Chi con una sola o con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della stessa disposizione, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 100 %.
3. Se le violazioni rilevano a fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui ai commi 1 e 2, quella più grave aumentata di un quinto.
4. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata del 100 %.
5. Il concorso è interrotto dalla constatazione della violazione.
6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

Art. 9

=====

Violazioni continuate

1. Chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 100 %.
2. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui al comma 1, quella più grave aumentata di un quinto.
3. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base aumentata del 100 %.
4. La continuazione è interrotta dalla constatazione della violazione.
5. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.
6. Nei casi di accertamento con adesione, se previsto, in deroga ai commi 2 e 4, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale ed alla definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 gennaio 1997, n. 472, non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

Art. 10

=====

Criteria per l'individuazione del dolo e della colpa grave

1. L'azione è dolosa quando la violazione, che è risultato dell'azione o dell'omissione cui la legge ricollega la previsione della sanzione, è attuale dall'agente con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

Comma 1 bis

Ricorrono gli estremi dell'applicazione della sanzione per dolo nei casi seguenti:

a) Infedele denuncia di variazione senza corrispondente rendimento delle condizioni effettive di applicazione del Tributo;

b) Mancato o inesatto o incompleto riscontro alle richieste dell'Ente per almeno 2 volte

2. L'azione è colposa quando la violazione, anche se è stata prevista, non è stata voluta dall'agente, ma si è verificata a causa della sua negligenza, imprudenza o imperizia o perchè non ha osservato le prescrizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti, negli ordini o nelle discipline.

3. Si ha colpa grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

4. Non si considera colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

5. Il dolo e la colpa grave devono essere dimostrati da funzionario responsabile. Ricade sull'autore della violazione l'onere di provare l'inesistenza della colpa e della colpa lieve che si presumono per il semplice fatto del comportamento trasgressivo.

Art. 11

=====

Criteria di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali, ed alle sue condizioni economiche e sociali.

A tale fine si seguono i seguenti criteri:

a) Nel caso che il soggetto passivo regolarizzi gli errori e le omissioni oltre i termini indicati dall'articolo 13 del decreto legislativo 472/97, ovvero a seguito di attività di controllo delle quali lo stesso abbia avuto formale conoscenza, ma prima dell'irrogazione della sanzione o dell'avviso di accertamento, la sanzione si applica nella misura di un quarto del minimo previsto per ciascun tributo, tenuto conto dei principi espressi nel comma 1 dell'articolo 7 del

citato decreto legislativo, pertanto, dell'opera svolta dal contribuente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze del proprio precedente comportamento omissivo od infedele;

b) Tenuto conto delle condizioni socio-economiche del contribuente e previa sua richiesta, con riferimento al reddito imponibile dell'anno per il quale sono scaduti, al momento dell'irrogazione delle sanzioni, i termini per il ravvedimento di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97, sono applicabili, sulla sanzione irrogata o irrogabile avendo riguardo alle altre fattispecie di aumento e di riduzione, le seguenti ulteriori riduzioni che non sono cumulabili:

1) quando la sanzione applicabile per ogni anno accertato risulta superiore ad un ventiquattresimo del reddito del contribuente, la medesima sanzione è ridotta a tale importo; la riduzione non può, in ogni caso, essere superiore al 50 % della sanzione irrogata;

2) la sanzione è ridotta ad un terzo per i titolari di un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a due volte e mezzo l'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS.

2. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle stesse disposizioni oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione è aumentata:

- del 30 % se la violazione è stata commessa relativamente ad una sola annualità di imposizione;

- del 40 % se la violazione è stata commessa relativamente a due sole annualità di imposizione;

- del 50 % se la violazione è stata commessa relativamente a tre annualità di imposizione.

3. L'aumento di cui al comma 2 è escluso nei casi in cui le violazioni siano state definite con il pagamento della sanzione a seguito di definizione agevolata oppure attraverso il ricorso all'istituto del ravvedimento o dell'accertamento con adesione.

4. Nel caso in cui si verificano eccezionali circostanze che comportano una sproporzione tra l'entità della sanzione da comminare e l'ammontare del tributo cui la violazione si riferisce, l'importo minimo della sanzione può essere ridotto fino alla metà del minimo della sanzione stessa.

Art. 12

=====

Criteria per la determinazione della responsabilità solidale per il

pagamento della sanzione amministrativa

1. *Nei casi in cui la violazione, che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.*

2. *Se la stessa violazione è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incompetenze, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.*

3. *Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuti gli atti illegittimi.*

4. *Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.*

5. *Quando la violazione è stata commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, sono obbligati al pagamento di una somma pari all'importo corrispondente alla sanzione più grave.*

6. *L'obbligazione di cui ai commi 4 e 5 si estingue se l'autore della violazione esegue il pagamento della sanzione irrogata o effettua il pagamento della sanzione più grave, nel caso di irrogazione di sanzioni diverse.*

7. *Il pagamento della sanzione e, in caso di irrogazione di sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le altre obbligazioni, nella sola ipotesi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo o colpa grave.*

8. *Se l'autore della violazione non ha agito con dolo o colpa grave e non ha tratto diretto vantaggio dalla violazione, non può essere tenuto al pagamento della sanzione per una somma che eccede i cento milioni di lire, salvo quanto disposto in ordine alla definizione agevolata. E' fatta comunque salva la responsabilità, per l'intero importo della sanzione, della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione.*

9. *Se l'autore della violazione ha eseguito il pagamento della sanzione nel limite di cento milioni di lire, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito è limitata all'eventuale eccedenza.*

10. Se la violazione è commessa senza dolo o colpa grave la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, possono accollarsi il debito dell'autore della violazione.

11. La morte dell'autore della violazione, anche se avvenuta prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue l'obbligazione del pagamento di cui sono responsabili la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, nei cui confronti il comune dovrà procedere ad irrogare la sanzione.

Art. 13

==

Criteri di determinazione della responsabilità in caso

di cessione dell'azienda

1. Il cessionario dell'azienda è responsabile in solido per il pagamento del tributo e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. E' fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata all'ammontare del debito che risulta, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione comunale.

3. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo e nel successivo art. 14 qualora la cessione sia avvenuta in frode ai crediti tributari, ancorchè essa sia stata attuata con il trasferimento frazionato dei singoli beni.

4. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia stato effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

Art. 14

=====

Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di

cessione di azienda

1. Su richiesta del concessionario, presentata al comune direttamente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il funzionario responsabile del tributo deve rilasciare un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

2. Il certificato deve essere rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

3. Il certificato attestante l'inesistenza di contestazioni in corso, o recante l'attestazione dell'inesistenza di contestazioni già definite, in ordine alle quali i debiti sono stati soddisfatti, ha piena efficacia liberatoria nei confronti del cessionario. Lo stesso effetto si verifica quando il certificato non viene rilasciato nel termine previsto dal comma 2.

Art. 15

=====

Trasformazione, fusione e scissione di società

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'art. 2499 del codice civile.

2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data della quale la scissione produce effetto.

Art. 16

=====

Ravvedimento

1. Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:

a) ad un ottavo del minimo, nel caso di mancato pagamento del tributo o di una rata, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della commissione della violazione di legge;

b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se quest'ultima viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.

4. Quando la liquidazione deve essere eseguita dal comune, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

5. Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

TITOLO III

PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

LA TUTELA CAUTELARE.

LA RATEAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI.

Art. 17

=====

Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono di norma irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio, di rettifica o di liquidazione, motivati a pena di nullità.

2. Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione.

3. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso.

4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

5. Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate, oltre che con il procedimento di cui al presente articolo ed al successivo art. 18, anche mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.

Art. 18

=====
Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di
quelle accessorie

1. Il funzionario responsabile del tributo notifica l'atto di contestazione all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati.
2. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione, dell'entità della sanzione stessa, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve inoltre contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di contestazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non intende addiventare a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo, al quale proporre l'impugnazione immediata.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere alla:
 - a) adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento di un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, insieme al tributo, se dovuto, ed agli interessi calcolati sullo stesso;
 - b) produzione delle deduzioni difensive;
 - c) impugnazione alla commissione tributaria provinciale dell'atto di contestazione, che si considera a tutti gli effetti atto di irrogazione.
4. Nell'ipotesi in cui siano state prodotte le deduzioni difensive il funzionario responsabile del tributo, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.
5. L'adesione del contribuente impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
6. Non si applica l'adesione di cui al comma 3, lettera a), nel caso in cui le sanzioni si riferiscono all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

Art. 19

=====

Decadenza e prescrizione

1. Gli atti di irrogazione e di contestazione di cui agli art. 17 e 18 del presente regolamento, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1, ad almeno uno degli autori della violazione o dei soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione, i suddetti termini sono prorogati di un anno.

Art. 20

=====

Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. E' fatta salva la possibilità di procedere all'iscrizione a ruolo per le sanzioni relative all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

2. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

3. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.

Art. 21

=====

Ipoteca e sequestro conservativo

1. Se a seguito della notificazione dell'atto di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione o del processo verbale di constatazione della violazione il comune ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, il funzionario responsabile del tributo può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale, con istanza motivata, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore o dei soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione. Nella stessa istanza o in altra separata, può essere anche richiesta l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

2. Le istanze di cui al comma 1, devono essere notificate, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti interessate, le quali, entro venti giorni dalla notifica, possono depositare memorie e documenti difensivi.

3. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato l'atto di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del presente regolamento, o l'atto di contestazione o di irrogazione, nel caso il cui provvedimento cautelare è stato richiesto sulla base del processo verbale di constatazione.

Art. 22

=====

Rateazione della sanzione

1. Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento in rate mensili, di pari importo, della sanzione, secondo i seguenti limiti:

- per le sanzioni di importo fino a € 1.000.000 può essere disposta una rateazione fino a 10 rate mensili;

- oltre il suddetto importo è possibile concedere il pagamento della sanzione fino a 30 rate mensili.

2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva della sanzione.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 si considerano in condizioni economiche disagiate:

- c) i nuclei familiari in cui sia presente soggetto portatore di handicap riconosciuto invalido in misura non inferiore al 70% o ammalati in fase terminale il cui reddito complessivo familiare non sia superiore all'importo dell'importo pensione sociale moltiplicato sei;
- d) nuclei familiari composti da non meno di quattro persone con reddito complessivo non superiore all'importo della pensione sociale moltiplicato quattro;
- e) nuclei familiari con reddito complessivo non superiore all'importo della pensione sociale moltiplicato due.

4. Le condizioni di cui al precedente comma 1 vengono accertate a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata da un componente del nucleo familiare che dovrà indicare i redditi, anche se esenti ai fini dell'imposta sul reddito, relativi all'anno precedente, di tutti i componenti stessi. L'Amministrazione può procedere alla verifica di quanto dichiarato.

Art. 23

=====
Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del comune e

compensazione

1. *Qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, vantino un credito nei confronti del comune, il pagamento del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione, anche se non siano ancora divenuti definitivi.*
2. *La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza della commissione tributaria o di altro organo giurisdizionale.*
3. *In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito, d'ufficio o su istanza dell'interessato.*
4. *I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati al pagamento della sanzione e sono impugnabili avanti alla commissione tributaria provinciale, che può anche disporre la sospensione.*

TITOLO IV

LE MISURE DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI

CAPO I

*SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI*

Art. 24

=====
Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione

1. *Per l'omessa prestazione della dichiarazione, anche di variazione di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 100.000.*
2. *Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta o diritto dovuti.*

Art. 25

=====

Criteria di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione

della dichiarazione

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione, di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 100 % dell'imposta o del diritto dovuti, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

a) si applica la sanzione pari al 200 % dell'imposta dovuta se l'effettuazione della pubblicità è realizzata mediante mezzi pubblicitari installati senza le prescritte autorizzazioni o utilizzando mezzi che non siano di pertinenza del soggetto passivo;

b) si applica la sanzione pari al 200 % dell'imposta dovuta se il soggetto che effettua la pubblicità, pur avendo presentato le domande di autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario, inizia la pubblicità senza aver preventivamente ottenuto il rilascio dei relativi provvedimenti amministrativi;

c) si applica la sanzione pari al 200 % dell'imposta dovuta se il titolare del provvedimento di autorizzazione non si trova nelle condizioni per godere dei benefici di esenzione di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

d) si applica la sanzione pari al 200 % dell'imposta dovuta se non è stata presentata la dichiarazione di variazione a seguito del venir meno delle condizioni che avevano determinato l'applicazione dell'imposta in misura ridotta.

Art. 26

====

Criteria di graduazione della sanzione per dichiarazione infedele

1. Nei casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, risulti infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 50 % della maggiore imposta o diritto dovuti, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

a) si applica la sanzione pari al 100 % della maggiore imposta dovuta, se la pubblicità è stata effettuata in maniera difforme da quanto indicato nella dichiarazione. In particolare la sanzione è pari al:

- 100 % se la pubblicità è realizzata con mezzi di superficie superiore a quella indicata nella

dichiarazione;

- 100 % se la pubblicità è realizzata con caratteristiche diverse da quelle indicate nella dichiarazione;

- 100 % se la pubblicità è realizzata in luogo diverso da quello indicato nella dichiarazione;

- 100 % se la pubblicità è realizzata da un soggetto che non si trova nelle condizioni stabilite per poter beneficiare delle agevolazioni concesse;

b) si applica la sanzione pari al 100 % del maggiore importo del diritto dovuto, se il soggetto passivo del tributo non si trova nelle condizioni stabilite per poter beneficiare delle agevolazioni concesse.

Art. 27

=====
=====

*Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi

non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto.*

Criteri di graduazione

1. Nei casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto, si applica la sanzione da £. 100.000 a £. 500.000.

2. Se la dichiarazione, anche di variazione, di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenta errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto, la sanzione pu essere applicata per un importo superiore a £. 100.000 ove ricorrono le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

a) si applica la sanzione pari a £. 200.000 se l'errore o l'omissione attengono alle caratteristiche del mezzo pubblicitario utilizzato;

b) si applica la sanzione pari a £. 200.000 se l'errore o l'omissione attengono all'ubicazione del mezzo pubblicitario utilizzato.

Art. 28

=====
=====

Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta o del diritto

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, o del diritto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato

effettuato tempestivamente ma a diverso ufficio del Comune o ad un Concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 29

Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento

dell'imposta o dei diritti

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica le seguenti sanzioni amministrative:

2. Se i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue, si applica la sanzione amministrativa di £. 200.000.

3. Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi necessari per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di £. 200.000.

Art. 30

Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni indicate nel presente capo vengono ridotte secondo i criteri stabiliti all'art. 11 del presente regolamento.

2. Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa si riduce:

al 50 % del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200 % del tributo;

al 25 % del minimo se l'entità della sanzione superiore al 300 % del tributo.

Art. 31

Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel capo I del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste nell'art. 28, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie,

interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto e degli interessi sugli stessi, se dovuti, e della sanzione.

CAPO II

SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED ARFE PUBBLICHE

Art. 32

=====

Sanzioni per omessa o infedele denuncia

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'art. 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa dovuta, con un minimo di £. 100.000.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore tassa dovuta.

Art. 33

=====

Criteri di graduatoria della sanzione per l'omessa presentazione della denuncia

1. Nei casi di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'art. 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 100 % della tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con misure di seguito indicate:

a) si applica la sanzione pari al 100 % della tassa dovuta se l'effettuazione dell'occupazione è realizzata senza la prescritta concessione;

b) si applica la sanzione pari al 100 % dell'imposta dovuta se il soggetto che effettua l'occupazione, pur avendo presentato le domande di concessione all'occupazione del suolo pubblico, inizia l'occupazione senza aver preventivamente ottenuto il rilascio dei relativi provvedimenti amministrativi;

c) si applica la sanzione pari al 100 % della tassa dovuta se il titolare del provvedimento di concessione non si trova nelle condizioni per godere dei benefici di esenzione di cui all'art. 49 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

d) si applica la sanzione pari al 100 % della tassa dovuta se non è stata presentata la denuncia di variazione a seguito del venir meno delle condizioni che avevano determinato l'applicazione della tassa in misura ridotta.

Al punti (a) e (b) al trasgressore saranno comminate altresì, le sanzioni amministrative previste dal Decreto legislativo 285/92 e successive modifiche e integrazioni - art. 20 comma 4 e 5.

Art. 34

=====

Criteria di graduazione della sanzione per denuncia infedele

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'art. 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 risulti infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 50 % della maggiore tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

a) si applica la sanzione pari al 50% della maggiore tassa dovuta se l'occupazione, è stata effettuata in maniera difforme da quanto indicato nella denuncia. In particolare la sanzione è pari al:

- 50 % se l'occupazione realizzata ha una superficie superiore a quella indicata nella denuncia;*
- 50 % se l'occupazione presenta caratteristiche diverse da quelle indicate nella denuncia;*
- 50 % se l'occupazione è realizzata in luogo diverso da quello indicato nella denuncia;*
- 50 % se l'occupazione è realizzata per un periodo superiore a quello indicato nella denuncia;*
- 50 % se l'occupazione è realizzata da un soggetto che non si trova nelle condizioni stabilite per poter beneficiare delle agevolazioni concesse.*

Art. 35

=====

Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi

non incidenti sulla determinazione della tassa.

Criteria di graduazione.

1. Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'art. 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione da Lire 100.000 a Lire 500.000.

2. Se la denuncia, anche di variazione, di cui all'art. 50 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenta errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a Lire 100.000 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

a) si applica la sanzione pari a L. 100.000 se l'errore o l'omissione attengono alle caratteristiche dell'occupazione;

b) si applica la sanzione pari a L. 200.000 se l'errore o l'omissione attengono all'ubicazione dell'occupazione.

Art. 36

=====

Sanzioni per omesso pagamento della tassa

1. Per l'omesso pagamento della tassa o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad ufficio diverso del Comune o ad un Concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 37

=====

Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento della tassa

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti della tassa non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.

2. Se i documenti utilizzati per i versamenti della tassa non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue si applica la sanzione amministrativa di L. 200.000.

3. Se i documenti utilizzati per il versamento della tassa non contengono gli elementi necessari per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di L. 200.000.

Art. 38

=====

Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni indicate nel presente capo vengono ridotte secondo i criteri stabiliti all'art. 11 del presente regolamento 2. Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa si riduce:

- al 50 % del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200 % del tributo;
- al 25 % del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300 % del tributo.

Art. 39

=====
Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel capo II del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste nell'art. 36, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa e degli interessi sulla stessa, se dovuti, e della sanzione.

CAPO III

*SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI*

Art. 40

=====
Sanzioni per omessa o infedele denuncia

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'art. 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di L. 100.000.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore tassa dovuta.

Art. 41

=====
Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione

della denuncia

1. Nei casi di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, di cui all'art. 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 100 % della tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate, sanzioni non cumulabili tra di loro:

a) si applica la sanzione pari al 200 % della tassa dovuta se trattasi di rifiuti provenienti da unità immobiliari adibite a civile abitazione;

b) si applica la sanzione pari al 200 % della tassa dovuta se trattasi di rifiuti provenienti da abitazioni adibite ad uso stagionale, limitato o discontinuo;

c) si applica la sanzione pari al 200 % della tassa dovuta se trattasi di rifiuti provenienti da attività economiche;

d) si applica la sanzione pari al 200 % della tassa dovuta se trattasi di superfici operative produttive di rifiuti speciali assimilati agli urbani;

e) si applica la sanzione pari al 200 % della tassa dovuta se trattasi di superfici operative produttive di residui avviati al riutilizzo;

f) si applica la sanzione pari al 200 % della tassa dovuta se il soggetto passivo del tributo non si trova nelle condizioni per godere dei benefici di esenzione stabiliti in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 67 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507; g) si applica la sanzione pari al 200 % dell'imposta dovuta se non è stata presentata la dichiarazione di variazione a seguito del venir meno delle condizioni che avevano determinato l'applicazione della tassa in misura ridotta.

Art. 42

=====

Criteri di graduazione della sanzione per denuncia infedele

1. Nel caso in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'art. 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, risulti infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 50 % della maggiore tassa dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

a) si applica la sanzione pari al 100 % della maggiore tassa dovuta se nella denuncia sia stato indicato un diverso gruppo di attività o di utilizzazione dei locali considerate ai fini di determinazione delle tariffe;

b) si applica la sanzione pari al 100 % se l'infedeltà attiene alle abitazioni ad uso stagionale, limitato o discontinuo;

c) si applica la sanzione pari al 100 % se l'infedeltà attiene ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) si applica la sanzione pari al 100 % se l'infedeltà attiene alle abitazioni a disposizione di cittadini residenti all'estero;

e) si applica la sanzione pari al 100 % se l'infedeltà attiene alle parti abitative delle costruzioni rurali occupate o detenute dall'utente agricoltore;

f) si applica la sanzione pari al 100 % se l'occupazione è realizzata da un soggetto che non si trovi nelle condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni concesse;

g) si applica la sanzione pari al 100 % se l'infedeltà attiene alla indicazione della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

Le sanzioni non sono cumulabili tra loro.

Art. 43

*Sanzione per errori od omissioni che attengono ad elementi non
incidenti sulla determinazione della tassa.*

Criteri di graduazione.

1. *Nei casi in cui la denuncia, anche di variazione, di cui all'art. 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.*

3. *Se la denuncia, anche di variazione, di cui all'art. 70 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, presenta errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa nelle misure di seguito indicate:*

a) si applica la sanzione pari a L. 100.000 se l'errore o l'omissione attengono all'indicazione del codice fiscale;

b) si applica la sanzione pari a L. 100.000 se l'errore o l'omissione attengono all'indicazione degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonchè della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;

c) si applica la sanzione pari a L. 300.000 se l'errore attiene all'ubicazione dei singoli locali o aree denunciate.

Art. 44

*Sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti e
documenti, le inadempienze relative alla restituzione e*

compilazione dei questionari.

Criteri di graduazione.

1. *Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3-bis, del Decreto legislativo 1993, n. 507, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.*

2. Nel caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3-bis, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a L. 50.000 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

- a) si applica la sanzione pari a L. 100.000 se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalla tassa;
- b) si applica la sanzione pari a L. 100.000 se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti che consentono una riduzione dalla tassa;
- c) si applica la sanzione pari a L. 100.000 se l'errore o l'omissione attengono alla mancata esibizione o trasmissione dell'elenco di cui al citato art. 73, comma 3-bis;

3. Per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a ca. 50.000 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

- a) si applica la sanzione pari a L. 200.000 per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti a singoli locali o aree destinati ad uso abitativo;
- b) si applica la sanzione pari a L. 200.000 per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti a singoli locali o aree destinati ad uso diverso da quello abitativo;
- c) si applica la sanzione pari a L. 200.000 per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti a singoli locali o aree destinati ad uso abitativo;
- d) si applica la sanzione pari a L. 100.000 per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti a singoli locali o aree destinati ad uso diverso da quello abitativo.

Art. 45

===== Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni indicate nel presente capo vengono ridotte secondo i criteri indicati all'art. 11 del presente regolamento

2. Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa si riduce:

al 50 % del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200 % del tributo;

al 25 % del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300 % del tributo.

Art. 46

=====

Termini per la contestazione della violazione non collegata

all'ammontare del tributo

1. *La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.*

Art. 47

=====

Adesione del contribuente

1. *Le sanzioni indicate nel capo III del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste negli articoli 43 e 44, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.*

Art. 48

=====

Sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento

1. *Per l'applicazione delle sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si osservano le norme stabilite in materia di tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.*

CAPO IV

*SANZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI*

Art. 49

*=====
Sanzioni per l'omessa o infedele denuncia
-----*

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire 200.000.

2. Se la denuncia è infedele, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.

Art. 50

*=====
Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi

non incidenti sulla determinazione dell'imposta, alla mancata

esibizione o invio di atti e documenti, alle inadempienze

relative alla restituzione e compilazione dei questionari
-----*

1. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di lire 200.000.

2. La sanzione prevista al comma precedente si applica per le violazioni concernenti la mancata

esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nel termine di sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Art. 51

*=====
Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta
-----*

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad ufficio diverso del Comune o ad un Concessionario diverso da quello competente.

Art. 52

*=====
Sanzioni per incompletezza dei documenti
-----*

*di versamento dell'imposta
-----*

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.

2. Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione di L. 200.000.

3. Se i documenti utilizzati per il versamento dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di L. 400.000

Art. 53

*=====
Riduzione delle sanzioni
-----*

1. Le sanzioni indicate nel presente capo vengono ridotte secondo i criteri stabiliti all'art. 11 del presente regolamento.

2. Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa si riduce:

- al 50 % del minimo se l'entità della sanzione superiore al 200 % del tributo;

- al 25 % del minimo se l'entità della sanzione superiore al 300 % del tributo.

Art. 54

=====

Termini per la contestazione della violazione non collegata

all'ammontare del tributo

1. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, appena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 55

=====

Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel capo IV del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste negli articoli 50 e 51, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta e degli interessi sull'imposta, se dovuti, e della sanzione.

CAPO V

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art. 56

=====

Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o denuncia

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, anche di variazione, di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di L. 100.000.

2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.

Art. 57

=====

Criteri di graduazione della sanzione per l'omessa presentazione

della denuncia della dichiarazione o della denuncia

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia, anche di variazione, di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la sanzione pu^o essere applicata per un importo superiore al 100 % dell'imposta dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

- a) si applica la sanzione pari al 200 % dell'imposta dovuta nel caso in cui l'omissione concerne un immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale;
- b) si applica la sanzione pari al 200 % dell'imposta dovuta nel caso in cui l'omissione concerne un immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale;
- c) si applica la sanzione pari al 200 % dell'imposta dovuta nel caso in cui l'omissione concerne un'area edificabile;
- d) si applica la sanzione pari al 200 % dell'imposta dovuta nel caso in cui l'omissione concerne terreno agricolo;
- e) si applica la sanzione pari al 200 % dell'imposta dovuta nel caso in cui l'omissione concerne un immobile realizzato senza le prescritte licenze ed autorizzazioni;
- f) si applica la sanzione pari al 200 % dell'imposta dovuta nel caso in cui l'omissione concerne un immobile adibito realizzato senza le prescritte licenze ed autorizzazioni e adibito ad abitazione principale;
- g) si applica la sanzione pari al 150 % dell'imposta ove venga accertata l'inesistenza di una delle cause di esenzione dell'imposta, previste dall'art. 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Le sanzioni non sono cumulabili tra di loro.

ART. 58

=====

Criteria di graduazione della sanzione per dichiarazione

o denuncia infedele

1. Nel caso in cui la dichiarazione o denuncia, anche di variazione, di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risulti infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore al 50 % dell'imposta dovuta, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

- a) si applica la sanzione pari al 100 % della maggiore imposta dovuta, se l'infedeltà riguarda un immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale;
- b) si applica la sanzione pari al 100 % della maggiore imposta dovuta, se l'infedeltà riguarda un immobile adibito ad abitazione principale;
- c) si applica la sanzione pari al 100 % della maggiore imposta dovuta, se l'infedeltà riguarda un'area edificabile;
- d) si applica la sanzione pari al 100 % della maggiore imposta dovuta, se l'infedeltà riguarda un terreno agricolo;
- e) si applica la sanzione pari al 100 % della maggiore imposta dovuta, se il terreno dichiarato non presenta le caratteristiche previste dall'art. 9 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- f) si applica la sanzione pari al 100 % della maggiore imposta dovuta, se il soggetto passivo non possiede i requisiti previsti dall'art. 9 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Le sanzioni non sono cumulabili tra loro;

g) si applica la sanzione pari al 100 % della maggiore imposta dovuta, se non si verificano le condizioni fissate dal comune ai sensi della lettera (a), dell'art. 59, per ottenere le agevolazioni previste per i terreni agricoli;

h) se il valore dell'area fabbricabile dichiarato è inferiore a quello in comune commercio accertato sulla base dei criteri indicati dal comma 5, dell'art. 5, del Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504:

- del 50 % si applica la sanzione pari al 50 % della maggiore imposta dovuta;

- del 100 % si applica la sanzione pari al 100 % della maggiore imposta dovuta;

i) se il valore venale dell'area fabbricabile dichiarato è inferiore a quello predeterminato dal comune per limitare il potere di accertamento, ai sensi della lettera (g), comma 1 dell'art. 59, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le seguenti sanzioni:

- pari al 50 % della maggiore imposta dovuta se il divario tra i due valori è pari o inferiore a 50

- pari al 100 % della maggiore imposta dovuta se il divario tra i due valori è pari o superiore a 100 %;

l) se viene accertata la mancanza delle condizioni per ottenere la riduzione di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica la sanzione pari al 50 %;

m) se viene accertata la mancanza delle condizioni per ottenere la riduzione di cui all'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica la sanzione pari al 100 %;

n) se viene accertata la mancanza delle condizioni per ottenere la riduzione di cui all'art. 8, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica la sanzione pari al 100 %.

Art. 59

=====

Sanzioni per errori od omissioni che attengono ad elementi

non incidenti sulla determinazione dell'imposta.

Criteri di graduazione.

1. Nei casi in cui la dichiarazione o la denuncia, anche di variazione, di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, si applica la sanzione di L. 200.000.

2. Se la dichiarazione o la denuncia, anche di variazione, di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non

incidenti sulla determinazione dell'imposta, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a L. 100.000 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

a) si applica la sanzione pari a L. 200.000 se nella compilazione della dichiarazione o della denuncia sono stati omessi, risultano incompleti o inesatti i dati relativi alla ubicazione degli immobili dichiarati o denunciati;

b) si applica la sanzione pari a L. 200.000 se nella compilazione della dichiarazione o della denuncia sono stati omessi, risultano incompleti o inesatti i dati relativi al contribuente.

Art. 60

=====

Sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti o

documenti ovvero le inadempienze relative alla restituzione e

compilazione dei questionari.

Criteri di graduazione.

1. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.

2. Nel caso di mancato esibizione o trasmissione di atti e documenti, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a L. 100.000, ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

a) si applica la sanzione pari a L. 200.000 se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dall'imposta;

b) si applica la sanzione pari a L. 200.000 se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti che consentono una riduzione dell'imposta;

c) si applica la sanzione pari a L. 200.000 se la violazione consiste nella mancata esibizione di atti o documenti comprovanti l'appartenenza del soggetto alla categoria dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli;

3. Per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, la sanzione può essere applicata per un importo superiore a L. 100.000 ove ricorrano le seguenti circostanze e con le misure di seguito indicate:

a) si applica la sanzione pari a L. 300.000 per la mancata restituzione o per la mancata

compilazione di questionari attinenti ad immobili destinati ad abitazione principale;

b) si applica la sanzione pari a L. 300.000 per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti ad immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale;

c) si applica la sanzione pari a L. 300.000 per la mancata restituzione o per la mancata compilazione di questionari attinenti a terreni agricoli;

d) si applica la sanzione pari a L. 300.000 per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti ad immobili destinati ad abitazione principale;

e) si applica la sanzione pari a L. 300.000 per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti ad immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale;

f) si applica la sanzione pari a L. 300.000 per la compilazione incompleta o per la compilazione infedele di questionari attinenti a terreni agricoli.

Le sanzioni non sono cumulabili tra loro.

Art. 61

=====

Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad ufficio diverso del Comune o ad un Concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 62

=====

Sanzioni per incompletezza dei documenti

di versamento dell'imposta

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa di L. 200.000.

Art. 63

=====

Riduzione delle sanzioni

1. *Le sanzioni indicate nel presente capo vengono ridotte secondo i criteri stabiliti all'art. 11 del presente regolamento.*
2. *Se si verificano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa si riduce:*
al 50 % del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200 % del tributo;
al 50 % del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300 % del tributo.

Art. 64

=====

Termini per la contestazione della violazione non collegata

all'ammontare del tributo

1. *La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.*

Art. 65

=====

Adesione del contribuente

1. *Le sanzioni indicate nel capo V del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste negli articoli 59 - 60 e 61, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta e degli interessi sull'imposta, se dovuti, e della sanzione.*

CAPO VI

SANZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI COMUNALI

Art. 66

=====

Sanzioni in materia di autorizzazioni comunali

1. Il dipendente del Comune che emette atti soggetti ad autorizzazione comunale senza che sia stato effettuato il pagamento del corrispettivo è punito con la sanzione amministrativa di L. 500.000.

TITOLO V

LA DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE

Art. 67

=====

Norme applicabili ai procedimenti in corso

1. Ai procedimenti in corso alla data del 1° aprile 1998, si applicano le disposizioni relative ai principi di legalità, di imputabilità, di colpevolezza e di intrasmissibilità della sanzione agli eredi, nonché le disposizioni relative alle cause di non punibilità, al concorso di violazioni ed alle violazioni continuate.

Art. 68

=====

Definizione agevolata dei procedimenti in corso

1. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'art. 29 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in via solidale, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato, ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. E' comunque esclusa la ripetizione degli importi versati.

2. La definizione agevolata non si applica alle sanzioni per omesso o ritardato pagamento del tributo.

Art. 69

=====

Norme applicabili alle violazioni commesse prima

del 1° aprile 1998 e sanzionata successivamente a tale data

1. Per i provvedimenti da notificare a decorrere dalla data 1° aprile 1998, concernenti le

violazioni commesse in vigenza della precedente normativa sanzionatoria, il funzionario responsabile deve comparare la sanzione applicabile in base alle vecchie disposizioni e quella risultante dalle norme sui tributi locali modificate dal Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 30, ed applicare le disposizioni più favorevoli per il contribuente.

2. Ai provvedimenti di cui al comma 1, si applicano tutte le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle relative ai procedimenti di contestazione e prorogazione e quelle concernenti la definizione agevolata della sanzione, ove prevista.

Art. 70

=====

Norme applicabili alle violazioni riferite a società,

associazioni o enti commesse prima del 1° aprile 1998

e sanzionate successivamente a tale data

1. Le sanzioni amministrative per le violazioni riferite dalle vigenti disposizioni a società, associazioni od enti se commesse entro il 31 marzo 1998, continuano ad applicarsi nei confronti di questi soggetti e non nei confronti delle persone fisiche che ne sono autrici.

Art. 71

=====

Efficacia delle disposizioni regolamentari

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/1999.

I A

999

ESSA

E --

====

OSTA

IONI

RIE.

====

I D.

che

ione

lota

997,

agli

le

in

nale

ente

terc

port

ILI;

TIVE

ESSE